



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 5 del 24/01/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELCANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023.

Nell'anno **2023** addì **24** del mese di **GENNAIO** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Ordinaria con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Viti Carlo Duilio	Sindaco	X	
Pittorru Giovanni	Vice Sindaco	X	
Pirina Lucia	Consigliere	X	
Filippeddu Cristian	Consigliere	X	
Deiana Vanni	Consigliere	X	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	Consigliere	X	
Calzoni Gavino	Consigliere	X	
Scanu Paola	Consigliere	X	
Marras Gian Michele	Consigliere		X
Petrassu Marcuccia	Consigliere	X	
Abeltino Tonello	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Pini Barbara**.

Constatata la legalità della seduta il **Sindaco Viti Carlo Duilio** dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

Proposta N° 4 del 18/01/2023 di Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELCANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023.

Il Responsabile dell' Area Tecnica - Polizia Municipale

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICORDATO che i nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

RILEVATO che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 04.03.2021 con la quale è stato istituito il Canone unico patrimoniale previsto dall'art. 1, commi da 816 a 847 - della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTA la propria deliberazione n° 20 del 04.03.2021 di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019;

RICORDATO che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2021-2022 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, nonché delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei tributi soppressi;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le tariffe in vigore per il corrente anno, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) B) e C) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov.it";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/25 e il documento unico di Programmazione, in corso di predisposizione;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n°2 del 02/02/2021 (Prot. n°749/2021 del 05/02/2021);

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni, espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2023 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-836, come riportate nell'allegato A);
- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;
- 3) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II artt. 5 e 6 del codice civile di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

Inoltre, con voti unanimi e favorevoli ed espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 4**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **CONFERMA DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELCANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/01/2023

Il Responsabile di Settore
Arch. Pian. Caronna Fabio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Viti Carlo Duilio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pini Barbara

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pini Barbara

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).